



Decreto Dirigenziale n. 9 del 03/02/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 9 - UOD Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

R. D. 25/07/1904 N. 523. COMUNE DI FRIGENTO (AV). AUTORIZZAZIONE IDRAULICA AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA A S.V. LIONI-GROTTAMINARDA- ATTRAVERSAMENTO VALLONE DEMANIALE SAN MARTINO-IN CATASTO RAMO SECONDARIO IN DESTRA IDRAULICA DEL VALLONE MEFITE-DEL COMUNE DI FRIGENTO (AV). FOGLIO 29 COMUNE DI FRIGENTO-P.LLE 40-333-334-335-336-337-338-754-757-756. RICHIEDENTE: MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - COMMISSARIO AD ACTA EX ART. 86 L.289/02. PRATICA G. C. N.1970 SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE UNICO PRATICHE G.C.: 1960-1963-1970.

**IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO****PREMESSO che:**

- con istanza acquisita al prot. reg. n.276020 in data 21.04.2016, il Commissario ad acta per i lavori in oggetto, ex art. 86 L.289/02, ha presentato la richiesta, ai sensi dell'art.93 del R.D. 25/07/1904 n. 523, per il rilascio a nome del Ministero Sviluppo Economico dell'autorizzazione all'attraversamento del vallone demaniale San Martino, catastalmente ramo secondario (in dx) del vallone Mefite, mediante un viadotto denominato "San Martino", comprese la realizzazione delle opere idrauliche di sistemazione delle sponde del tratto d'alveo interessato, della canalizzazione mediante inalveazione secondaria con scarico (in dx) in alveo e delle opere provvisorie (1^a e 2^a fase transitoria) necessarie al completamento delle opere;
- il progetto presentato prevede la realizzazione di un viadotto al di sopra dell'alveo del vallone demaniale San Martino, alla località omonima del comune di Frigento (Fg.29), a servizio della costruenda strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda "Lotto funzionale svincolo San Teodoro-Viadotto Rampone"(pk 7+708-8+025);
- l'intervento è funzionale alla realizzazione della strada a svincolo veloce Lioni-Grottaminarda, 1° lotto- 1°stralcio prog. 39/40/COM/310001 (L.289/02 art.86);
- la suddetta opera strategica comprende la realizzazione di opere interferenti il demanio anche nei tratti corrispondenti agli ambiti idrici dei valloni San Pancrazio e Carpinelle, riconducibili alle pratiche G.C. n° 1960 e n° 1963, cfr. rispettivamente DD.DD. 39/2016 e 73/2016, entrambe autorizzate a titolo oneroso;
- con nota n.23983 del 24/05/2016 e succ. solleciti n°24244 del 21/06/2016, n°24416 del 08/07/2016, n°24591 del 26/07/2016, n°24536 del 25/07/2016 e n° 24774 del 17/08/2016, diretti per conoscenza a questo Ufficio, il Commissario ad acta ha invitato il Consorzio INFR.AV ad ottemperare alle modalità di pagamento del canone secondo le modalità indicate nel D.D.39/2016 per la pratica 1960;
- con nota n.718964 del 04/11/2016, questo Genio Civile, diretta al Commissario ad acta ex art. 86 L.289/02 ed al Consorzio INFRA.AV, ha chiesto le generalità dell'avente titolo alla sottoscrizione dell'atto, comunicando che sarà predisposta la stipula di un unico atto di concessione riferito alle Pratiche G. C. n°1960, n°1963 e n°1970;
- con nota n.25.955 FDA/df del 16/12/2016, acquisita al prot. 826995 del 20/12/2016, il Commissario ad acta ing. Filippo D'Ambrosio, in nome e per conto del MiSE, precisa di essere titolato alla sottoscrizione dell'atto di concessione ai sensi del R.D.523/904, per l'occupazione delle aree di demanio idrico per i lavori di cui di "Attraversamenti torrente demaniale San Pancrazio, vallone Carpinello e vallone San Martino. Pratiche G. C. n°1960, n°1963 e n°1970".

PRESO ATTO :

- della relazione istruttoria RI 8070 del 27/12/2016, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;

CONSIDERATO che:

- la natura demaniale del vallone configura la competenza di questo Settore in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica degli interventi proposti ai sensi del R.D. n.523 del 25/07/1904;
- nella fase di approvazione del progetto originario per la realizzazione della strada a svincolo veloce Lioni-Grottaminarda è stato acquisito, in sede di Conferenza di Servizi, il parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 60 del 07/01/2009 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano - Volturno;
- nella fase di approvazione del progetto originario per la realizzazione della strada a svincolo veloce Lioni-Grottaminarda è stato acquisito il parere favorevole prot. 3583 del 13/03/2009 del Ministero per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Campania;
- per le istanze di autorizzazione idraulica delle pratiche G.C. n°1960 e n°1963, riferite alla realizzazione delle opere interferenti i valloni San Pancrazio e Carpinelle, questo ufficio ha rilasciato i corrispondenti decreti di autorizzazione n°39, del 06/05/2016, e n°73, del 12/08/2016;
- il progetto, riferito alla pratica G.C. n°1970, prevede la realizzazione di un viadotto al di sopra dell'alveo del vallone demaniale San Martino, alla località omonima del comune di Frigento (Fg.29), a

servizio della costruenda strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda "Lotto funzionale svincolo San Teodoro-Viadotto Rampone"(pk 7+708-8+025), per cui:

- il "Viadotto San Martino" interferisce con il vallone San Martino in corrispondenza della pK 7+928 circa, ove è prevista la realizzazione della pila n°4;
- con il progetto, al fine di evitarne la parziale occlusione nel suo attuale assetto, è prevista la deviazione di un tratto del vallone San Martino, allo scopo di garantire il normale esercizio del canale a valle della realizzazione delle opere previste, migliorandone la conformazione planimetrica da un punto di vista idraulico e con una sensibile riduzione delle deviazioni angolari;
- le opere idrauliche indicate nel progetto, tenuto conto di quelle interferenti con il tratto d'alveo demaniale, prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:
 - n.1 attraversamento del vallone San Martino, in corrispondenza della progressiva pk 7+958 circa (Foglio 29 p.lla 80) nel Comune di Frigento (AV);
 - deviazione del tracciato catastale dell'alveo demaniale sul lato monte, con inalveamento per un tratto di circa m 180,00, per il miglioramento della sua attuale configurazione planimetrica da un punto di vista idraulico e di garanzia al suo esercizio (parere commissione V.I.A. della G.R.C.- D.D. n.646 del 10/07/2009);
 - realizzazione della pila n°4, ad una distanza maggiore di m 10,00 dalla sponda in dx idraulica dell'inalveamento;
 - zona di raccordo tra vecchio e nuovo alveo in gabbioni ((sez. 9A tav Elaborato OC04ID0300 TVI03A Planimetria e sezioni tipo post operam);
 - sistemazione del nuovo tratto d'alveo, per una lunghezza di m 161,50, mediante la realizzazione di sponde in gabbioni su due ordini per un'altezza di m 1,50 più fondazione di m 1,00, conformando una sezione idraulica sufficiente a smaltire la portata massima affluente di progetto $Q_{200}=4,73$ mc/s, comprensiva dell'apporto del canale di scarico (inalveazione secondaria di lunghezza m 125,50) a servizio delle cunette stradali, calcolata su tempi di ritorno ($t_r=200$ anni) superiori a quelli richiesti dalla normativa (P.S.A.I. Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno);
 - n.1 canale ricettore delle acque meteoriche provenienti dalle cunette stradali di m 125,50, in gabbioni e materasso in rete metallica tipo "Reno", con recapito finale nel tratto d'inalveamento, in dx idraulica del vallone San Martino;
 - n.1 canale ricettore delle acque meteoriche provenienti dalle cunette stradali di m 100,00, con recapito in sinistra del fosso privato, a circa m 40,00 dalla sponda in sx idraulica del vallone San Martino;
- il "Viadotto San Martino", di lunghezza pari a m 317,00 e larghezza m 13,50, determinerà quindi, in corrispondenza dell'attraversamento (pk ca 7+958), un'altezza minima dal livello idraulico di progetto all'intradosso di mt 34,21;
- la cantierizzazione delle opere del viadotto prevede, altresì, due situazioni transitorie, per l'esecuzione della nuova configurazione di progetto, mediante l'installazione di tubazioni "ARMCO" Φ 1500 atte a garantire la continuità idraulica in corrispondenza di attraversamenti di piste di cantiere; le verifiche idrauliche di entrambe le situazioni transitorie sono state condotte con riferimento a un evento meteorico con periodo di ritorno $t_r=20$ anni:
 - fase transitoria 1: realizzazione di una viabilità di cantiere in rilevato con attraversamento del vallone, nella sua attuale configurazione, a mezzo di tubo ARMCO, poco a monte del picchetto 12;
 - fase transitoria 2: preliminarizzare alla messa in esercizio definitivo dell'alveo nella sua nuova configurazione, mediante tubo ARMCO, in corrispondenza della sezione 15;
- le opere idrauliche interferenti il vallone San Martino, con la sistemazione delle sue sponde, e quelle di recapito finale (scarico), con canale ricettore, implicano l'occupazione stabile di aree del demanio fluviale, nonché delle fasce di rispetto, per cui l'intervento, in analogia ai progetti autorizzati con DD.DD. 39/2016 e 73/2016, per le pratiche G.C. 1960 e 1963, è soggetto al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone e della relativa cauzione;
- ai sensi del D. L. 2 ottobre 1981, n. 546 e del Decreto Interministeriale del 02/03/1998 n. 258, il canone per l'anno 2016 è pari ad € 164,16 (euro centosessantaquattro/16), per singolo attraversamento e/o scarico, così distinto:

- canone annuo per attraversamento e/o scarico € 149,24 (euro centoquarantanove/24);
- imposta regionale € 14,92 (quattordici/92);
- il canone demaniale annuo per occupazione di aree del demanio idrico per l'anno 2016, per l'attraversamento e per entrambi gli scarichi nel vallone San Martino, assunte in complessive n°3 per la **pratica G.C. n. 1970**, è pari ad **€ 164,16*3 = € 492,48** (euro quattrocentonovantadue/48) così distinto:
 - canone annuo per n.1 attraversamento e n.2 scarichi pari ad **€ 149,24*3 = € 447,72** (euro quattrocentoquarantasette/72);
 - imposta regionale pari ad **€ 14,92*3 = € 44,76** (quarantaquattro/76);
- la cauzione infruttifera da versare, pari al doppio del canone fissato, per le tre occupazioni, è pari ad **€ 149,24*3*2 = € 895,44** (ottocentonovantacinque/44);
- le somme sono da corrispondere sul c/c postale n. 219651781, oppure con Bonifico Bancoposta IBAN: IT59A0760103400000021965181, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa 1520 (canone) e 1521 (cauzione), Prat. 1970;
- il canone è comprensivo della maggiorazione del 10% di imposta regionale sulle concessioni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, (leggi n. 281 del 16/05/1970 e artt. 7, 9 della L. R. 26/01/1972, n. 1, e l'art. 1, c. 126) della L. R. n. 5 del 6/06/2013,
- il soggetto titolato alla sottoscrizione della concessione unica per le pratiche 1960,1963 e 1970 è il Commissario ad acta ing Filippo D'Ambrosio, per conto del MiSE.

CONSIDERATO, altresì, che:

- la relazione geotecnica, a cui è allegato uno stralcio della Mappa di Franosità Regionale, evidenzia che la realizzazione del viadotto "San Martino" è prevista in una zona ove si individuano due lembi di frana in stato attivo, di maggiore estensione, classificati come "*scorrimento rotazionale (sponda nord)*" e "*frana complessa scorrimento con evoluzione al piede in colata (sponda sud)*";
- l'intervento di inalveazione di circa m 180,00, prevede la sistemazione del corso d'acqua, secondo i grafici di progetto, mediante la realizzazione di sponde in gabbioni, per un tratto di m161,50, completando la deviazione nella configurazione naturale di deflusso, in una zona a diretta azione erosiva dell'alveo demaniale;
- anche l'intervento di inalveazione secondaria, previsto di lunghezza pari a m 100,00, avente funzione di canale ricettore delle acque meteoriche provenienti dalle cunette stradali dell'attraversamento, è da realizzare in una zona a diretta azione erosiva, con evoluzione al piede in colata;
- la sistemazione del corso d'acqua comporta, per il tratto interessato, la rettifica per inalveamento del tracciato con definizione della geometria dell'alveo e, quindi, la conseguenziale occupazione dei terreni limitrofi, determinando l'estensione dell'area demaniale fino al limite esterno dei gabbioni; da ciò ne deriva la necessità di espropriare porzioni di proprietà private che successivamente dovranno essere demanializzate.

DATO ATTO che:

- lo sviluppo progettuale degli interventi descritti, per la pratica G.C. n°1970, è stato impostato nel rispetto delle indicazioni legislative attualmente vigenti in materia;
- la richiesta di attraversamento, sistemazione con inalveazione e scarico nei corpi ricettori principali e/o secondari del vallone San Martino, ramo secondario in destra idraulica del vallone Mefite, è anch'esso funzionale alla realizzazione dell'asse stradale di strategica rilevanza Lioni-Grottaminarda;
- il rilascio della concessione, per la tipologia costruttiva delle opere, non trova impedimento nelle norme del R.D. n.523 del 25/07/1904;
- il progetto di cui alla pratica G.C. n°1970 e quelli riferiti alle pratiche G.C. n°1960 e 1963, sono funzionali alla realizzazione della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda, 1° lotto- 1° stralcio prog. 39/40/COM/310001 (L.289/02 art.86), per cui è giustificato redigere un'unica concessione, come da schema che si allega al presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- non ricorrono motivazioni amministrative di diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per l'attraversamento del vallone San Martino (pratica G.C. n°1970), ramo secondario in destra idraulica del vallone Mefite, Foglio 29 comune di Frigento (AV) per la realizzazione della strada a s.v. Lioni-Grottaminarda ed alla realizzazione delle opere di sistemazione delle sponde del vallone stesso, nel tratto inalveato interessato dall'attraversamento, dei canali di scarico a servizio delle cunette stradali e delle situazioni transitorie, fasi 1 e 2, necessarie per la sua configurazione finale, ai sensi dell'art. 93 e segg. del R. D. n. 523/1904.

VISTO:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523;
- il R.D. n. 1775/1933;
- la L. n. 241 del 07.08.1990;
- il D.M. LL.PP. 19/09/1996
- la Legge 15/03/1997 n. 59
- D. M. di F. n. 258 del 02.03.1998
- i DD. Lgs. 31/03/1998 n. 112 e 30/03/1999 n. 96
- la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000
- la delibera di G.R. n. 5784 del 28/11/2000
- l'art.4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001
- la L.R. 30/04/2002 n. 7;
- la L.n.350 del 24/12/2003;
- il Regolamento n. 12 del 15/12/2011;
- la D.G.R. n. 76 del 14/03/2013
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- la L.R. 18/01/2016 n.1 disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania;
- la L.R. 18/01/2016 n.2 – Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018 della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento dott. geol. Antonio P. Iuliano, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. RI 590 del 27/01/2017 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento),

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di rilasciare al Commissario ad acta per i lavori in oggetto, ex art. 86 L.289/02, Ing. Filippo D'Ambrosio nato a Roma l'08/01/1946, in nome e per conto del Ministero Sviluppo Economico, di seguito definito anche Concessionario, l'**autorizzazione** all'attraversamento del vallone demaniale in loc. San Martino, pratica G.C. n°1970, individuabile, in toponomastica, come ramo secondario (in sx) del vallone Mefite, Foglio 29 comune di Frigento (AV), mediante la realizzazione di un viadotto denominato "San Martino", nonché alla realizzazione delle opere di sistemazione delle sponde del vallone, nel tratto inalveato interessato dall'attraversamento, dei canali di scarico a servizio delle cunette stradali e delle situazioni transitorie, fasi 1 e 2, necessarie per la sua configurazione finale, ai sensi dell'art. 93 e segg. del R. D. n. 523/1904, **per i soli fini idraulici**, secondo le indicazioni e prescrizioni seguenti:

- a) la sistemazione del corso d'acqua con sponde in gabbioni, di inalveazione con rettifica del tracciato originario, deve essere estesa, a valle del viadotto, fino a ricongiungersi, mediante idoneo raccordo, all'alveo esistente ed in continuità idraulica per ulteriori m 50,00, avendo cura che la loro realizzazione sia conforme a quella prevista in progetto, per quanto attiene le modalità costruttive;
- b) la realizzazione del tratto di inalveazione secondaria lungo m 100,00, avente funzione di canale ricettore delle acque meteoriche provenienti dalle cunette stradali dell'attraversamento, deve

- terminare con recapito, idoneamente raccordato alla sistemazione a valle del precedente tratto inalveato, sulla sponda in sx idraulica del vallone San Martino;
- c) la realizzazione dei lavori di inalveazione secondaria suindicata, deve uniformarsi a quella prevista in progetto per il canale ricettore delle acque meteoriche provenienti dalle cunette stradali di m 125.50, Elaborato OC04ID0300 TVI03A-Planimetria e sezioni tipo post operam;
- d) la rettificazione e l'ampliamento, nelle sezioni di raccordo, del tratto di corso d'acqua demaniale, comportando occupazione di proprietà private, necessitano della redazione di atti ed elaborati finalizzati alla espropriazione, all'aggiornamento delle mappe catastali e alla successiva demanializzazione delle aree accorpate di inalveamento e, pertanto, il Concessionario dovrà provvedere a tutte le attività tecniche propedeutiche e di perfezionamento per la riclassificazione dei suoli, i cui atti saranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate per il tramite di questo Genio Civile;
- e) le opere dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni riportate ai punti precedenti a), b) e c) e a quanto riportato negli elaborati progettuali, descritti in premessa, ed esaminati da questo Genio Civile; una copia degli elaborati presentati verrà restituita vistata e timbrata da questo Ufficio. Eventuali varianti al progetto approvato, che riguardino l'aspetto idraulico, dovranno essere sottoposte all'esame preventivo di questo Ufficio;
- f) il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, per le opere da realizzarsi, dovrà ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art.2 della L.R. n.9/1983 e ss.mm.ii.;
- g) l'intervento è eseguito a cura e spesa del Concessionario che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni recanti a terzi derivanti direttamente o indirettamente dalla esecuzione dei lavori di che trattasi, a persone e/o cose per deficienze costruttive dovute anche per la mancata manutenzione e/o per il mancato adeguamento tecnico dell'attraversamento;
- h) l'Amministrazione regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni, per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere realizzate, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
- i) l'accesso in alveo per la effettuazione degli interventi di manutenzione deve essere sempre preventivamente autorizzato da questo Genio Civile. Comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità dell'opere, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque;
- j) la Concessione avrà durata di 19 (diciannove) anni a decorrere dalla data di emanazione del Decreto Dirigenziale di Concessione;
- k) il canone demaniale annuo per occupazione di aree del demanio idrico, assunte in complessive **n°3 per la pratica G.C. n°1970**, determinato per l'attraversamento e per entrambi gli scarichi nel vallone San Martino è pari, per l'anno 2016, ad **€ 164,16*3 = € 492.48** (euro quattrocentonovantadue/48) così distinto:
- canone annuo per n.1 attraversamento e n.2 scarichi pari ad **€ 149,24*3 = € 447.72** (euro quattrocentoquarantasette/72);
 - imposta regionale pari ad **€ 14,92*3 = € 44,76** (quarantaquattro/76);
- l) la cauzione infruttifera da versare per le tre occupazioni, **pratica G.C. n°1970**, pari al doppio del canone fissato, è equivalente ad **€ 447,72*2 = € 895,44** (ottocentonovantacinque/44);
- m) le somme sopra determinate sono da corrispondere sul c/c postale n. 219651781, oppure con Bonifico Bancoposta IBAN: IT59A0760103400000021965181, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, indicando annualità di riferimento, codice tariffa 1520 per il canone e codice tariffa 1521 per la cauzione, **pratica G.C. n°1970**;
- n) il canone è comprensivo della maggiorazione del 10% di imposta regionale sulle concessioni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, (leggi n. 281 del 16/05/1970 e artt. 7, 9 della L. R. 26/01/1972, n. 1, e l'art. 1, c. 126) della L. R. n. 5 del 6/06/2013;
- o) le opere dovranno essere eseguite entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del decreto di autorizzazione, con l'obbligo di comunicare per iscritto a questo Genio Civile, l'inizio dei lavori con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla stessa;

- p) vengono fatto salvi i diritti demaniali, dei terzi, delle servitù prediali e il presente nulla osta non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri, e vincoli, eventualmente gravanti sul progetto e sulle spese interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, ambientali, artistiche, storiche, archeologiche e sanitarie;
- q) di approvare lo schema di concessione, unico per le pratiche G.C. n°1960 – 1963 e 1970, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui stipula costituirà per il Concessionario titolo legittimante all'accesso/i in alveo/i per la realizzazione delle opere, nonché all'occupazione dei terreni demaniali, per tutta la durata della concessione medesima. La suddivisione degli importi è così indicata:
- **pratica G.C. n. 1960:** il canone annuo per detta occupazione, relativo all'anno 2016, è determinato in complessivi € **164,16** (euro centosessantaquattro/16), ed il deposito cauzionale infruttifero è pari a € **298,48** (duecentonovantotto/48);
 - **pratica G.C. n. 1963:** il canone annuo per detta occupazione aggiornato, relativo all'anno 2016, è determinato in complessivi € **328,32** (euro trecentoventotto/32), ed il deposito cauzionale infruttifero è pari a € **596,96** (cinquecentonovantasei/96);
 - **pratica G.C. n. 1970:** il canone annuo per detta occupazione aggiornato, relativo all'anno 2016, è determinato in complessivi € **492,48** (euro quattrocentonovantadue/48), ed il deposito cauzionale infruttifero è pari a € **895,44** (ottocentonovantacinque/96);
 - che la presente fattispecie rientra nei casi previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente Decreto Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC.

DISPONE CHE:

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- a. **in via telematica**, a norma di procedura:
- alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - al BURC per la pubblicazione;
- b. **in via telematica, p.e.c.:**
- al Ministero dello sviluppo economico- Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02;
 - all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania – Napoli.

Il Dirigente
Dott.ssa Claudia Campobasso